

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale XXX del 2014, proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dagli avv. G. I., A. Z., G. P., con domicilio eletto presso XXX;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Interregionale della Guardia di Finanza dell'Italia Meridionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, con domicilio eletto presso XXX

per l'annullamento

della determina del XXX con la quale veniva disposta la sospensione precauzionale dall'impiego, a titolo discrezionale, a decorrere dal XXX in prosecuzione di precedente provvedimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno XXX la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Esponde l'odierno ricorrente - sovrintendente della Guardia di Finanza - che, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, veniva adottato nei suoi confronti, in data XXX, un provvedimento di sospensione dal servizio. Decorso il termine di cinque anni, la sospensione dal servizio è stata dunque prorogata per un ulteriore periodo, con decorrenza XXX, a mezzo del Provv. in data XXX in questa sede avverso. Nel provvedimento impugnato si rileva che con sentenza emessa in data XXX il ricorrente è stato condannato alla pena (sospesa) di anni 1 di reclusione e

dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata della pena principale e quindi sospeso dall'impiego -a titolo obbligatorio - a decorrere appunto dal 16 marzo 2010.

Avverso il Prov. in data XXX che dispone la sospensione precauzionale dall'impiego a titolo discrezionale in prosecuzione di precedente sospensione è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale il ricorrente deduce la nullità del provvedimento poiché emesso da Comandante Interregionale, organo incompetente. Lamenta quindi vizi di eccesso di potere per manifesta illegittimità e difetto assoluto di motivazione; violazione e falsa applicazione della L. n. 599 del 1954 e del D.Lgs. n. 66 del 2010 ; violazione degli artt. 4, 24, 07 e 111 Cost.

Si è costituita in giudizio l'intimata amministrazione affermando l'infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Con ordinanza n. XXX del XXX questa Sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del XXX il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Rileva innanzitutto il Collegio l'infondatezza della censura con cui si deduce l'incompetenza del Comandante Interregionale ad adottare il provvedimento impugnato.

Ed, invero, con Det. n. XXX del XXXX, il Comandante generale ha delegato ai Comandanti interregionali l'adozione dei provvedimenti disciplinari di stato. Sul punto, deve, altresì, osservarsi che il rapporto tra il Comando generale e quello interregionale corrisponde a quello intercorrente tra dirigenti generali e dirigenti regolato dagli artt. 16 e 17 del T.U. del pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001).

L' art. 2 del D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34 (regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza) stabilisce, in proposito, che "1. Il Corpo della Guardia di finanza è ordinato su: a) comando generale; b) comandi e organi di esecuzione del servizio; (...) 2. I comandi e gli organi di esecuzione del servizio sono a loro volta distinti in: a) comandi territoriali: con competenza interregionale, regionale e provinciale (...)" ; è evidente che il Comando generale si attinge a ufficio dirigenziale generale nei confronti dei comandi interregionali (cfr. T.A.R. Napoli, VI Sezione, 25 gennaio 2011 n. 415).

La descritta ricostruzione dimostra l'applicabilità dei citati artt. 16 e 17 del T.U. pubblico impiego alla Guardia di Finanza, per espressa precisazione operata dalla medesima legge (art. 16 co. 1) laddove rende applicabile la relativa disciplina a tutti gli uffici dirigenziali generali "comunque denominati". Le norme citate prevedono espressamente che i dirigenti generali "adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi (...) rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti" (art. 16 co. 1 lett. d) e, in maniera corrispondente, che i dirigenti "svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali

generali" (art. 17 co. 1 lett. c).

D'altro canto, in tal senso depone l'espresso rinvio contenuto all'articolo 2135 del codice dell'ordinamento militare proprio in tema di atti e provvedimenti relativi alla gestione del personale della GdF.

Non v'è dubbio, peraltro, che nell'ambito del particolare ordinamento della Guardia di Finanza, i provvedimenti disciplinari abbiano natura di provvedimenti amministrativi di gestione del personale, per cui, come si è visto, le norme appena riportate, alla stregua di un'interpretazione sistemica, consentono di ritenere sussistente un generale potere di delega da parte degli uffici dirigenziali sovra ordinati nei confronti di quelli sotto ordinati.

Per effetto della rilevata applicabilità degli artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 165 del 2001, deve, quindi, ritenersi legittima la determinazione con cui il Comandante generale della Guardia di Finanza ha delegato ai Comandanti interregionali la competenza all'adozione delle sanzioni disciplinari di stato e conseguentemente l'adozione della sanzione "de quo" da parte del Comandante Interregionale dell'Italia meridionale (cfr. T.A.R. Lazio, II Sezione, 24 luglio 2013 n. 7556).

Quanto al "merito" della disposta e avversata sospensione precauzionale dal servizio, ricorda preliminarmente il Collegio che la stessa è disposta in applicazione del comma 3 dell'art. 919 del codice dell'ordinamento militare, a mente del quale "Scaduto il quinquennio di cui al comma 1..." (di sospensione precauzionale per un periodo di durata non superiore ad anni cinque) "... se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l'amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti: a) sospende l'imputato dal servizio o dall'impiego ai sensi dell'articolo 917; b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 1393". Orbene, l'avviso del ricorrente è, nella sostanza, nel senso che nella fattispecie data non sussisterebbero ragioni di "eccezionale gravità" tali da costituire utile presupposto per l'applicazione della previsione, né, comunque, l'amministrazione avrebbe fatto luogo alle valutazioni specifiche imposte dall'art. 919 citato. In contrario, rileva il Collegio, nella parte motiva dell'impugnata determinazione è adeguatamente evidenziata la particolare gravità della condotta accertata nel giudizio penale di 1° grado, conclusosi in data XXX con una pronuncia di condanna del militare (per i reati di cui agli artt. 56 e 317 c.p.) ad anni 1 di reclusione ed alla interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena. Non sussiste, dunque, nella specie, la dedotta violazione dell'art. 919 del Codice dell'ordinamento militare avendo l'amministrazione procedente dato compiutamente conto della sussistenza dei requisiti sia oggettivi che soggettivi richiesti per far luogo alla contestata sospensione "ultrinquennale". In particolare della loro sussistenza si tratta ampiamente in seno alle "proposte" formulate dal Comandi provinciale e regionale, cui il provvedimento del Comando interregionale impugnato espressamente rinvia. Deve essere invero anche rilevato che i fatti contestati al ricorrente (debitore nei confronti di un soggetto per l'esecuzione di lavori nella propria abitazione, nonostante le richieste dell'interessato di saldare il debito, compiva atti

idonei diretti in modo non equivoco a costringere il detto soggetto a rinunciare al corrispettivo dovutogli) e conducenti alla condanna emessa il 16 marzo 2010 sono stati posti in essere allorquando il militare era già sospeso precauzionalmente dal servizio per altro procedimento penale.

In definitiva, se è vero che la disposta proroga della sospensione precauzionale dal servizio è atto certamente discrezionale, è del pari vero che la sua sindacabilità, proprio in ragione della ampia discrezionalità che caratterizza l'esercizio del potere amministrativo in subiecta materia, è limitata a quei profili di manifesta illogicità, abnormità, irragionevolezza o palese travisamento dei fatti che invero non ricorrono nella specie. Secondo un avviso interpretativo ciò non comporta la necessità di esporre le ragioni per le quali i fatti contestati al dipendente devono considerarsi particolarmente gravi, potendo tale giudizio essere implicito nella gravità del reato a lui imputato, nella posizione d'impiego rivestita e nella commissione del reato in occasione o a causa del servizio. Tuttavia, nella specie, l'amministrazione ha compiutamente dato conto dei fatti accaduti e li ha discrezionalmente valutati con un percorso logico che risulta immune dai vizi denunciati, peraltro supportato da congrua e adeguata motivazione, che dà anche conto della situazione soggettiva del ricorrente quanto al profilo economico e del perché detto profilo debba ritenersi recessivo rispetto all'esigenza di tutelare l'interesse pubblico a mezzo della disposta sospensione. Peraltro, detto specifico profilo è affrontato nei ricordati pareri dei comandi provinciale e regionale in cui si dà conto anche del reddito della coniuge del ricorrente.

Quanto infine al profilo della "durata" della nuova sospensione, osserva il Collegio che se è vero che ai sensi del primo comma dell'art. 919 del codice "La sospensione precauzionale non può avere una durata superiore ad anni cinque", è lo stesso citato articolo che, al terzo comma, consente all'amministrazione, come peraltro già ricordato, allorquando sia scaduto il detto termine, a condizione che sia ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, di sospendere ancora il militare, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti, ai sensi dell'art. 917 dello stesso codice il quale disciplina la sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare che è dalla norma consentita "per fatti di notevole gravità da cui possa derivare la perdita del grado", circostanza questa espressamente richiamata dall'amministrazione nel provvedimento impugnato. Peraltro, come rilevato dalla Corte Costituzionale, quando la sospensione cautelare sia di applicazione discrezionale, nel senso che in tanto può essere adottata, in quanto l'autorità competente riscontri in concreto la sussistenza delle esigenze cautelari che la motivano, e può essere mantenuta solo fino a quando tali esigenze permangano, allora si deve escludere che sia costituzionalmente necessaria la determinazione di un limite massimo di durata, oltre il quale la misura non possa essere mantenuta, pur permanendo, in ipotesi, le esigenze cautelari (così Corte Cost. 23 ottobre-2 novembre 2000, n. 454; v. anche la sentenza 3 - 22 luglio 2003, n. 264).

In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il proposto ricorso siccome infondato.

Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Maiello, Presidente FF

Paola Palmarini, Primo Referendario

Anna Corrado, Primo Referendario, Estensore